

Capitolato speciale per l'appalto del servizio finanziario relativo alla concessione di un mutuo per l'acquisto di mezzi d'opera ed attrezzature. – CIG 6925009A33

ART. 1 OGGETTO

La presente procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, indetta con determina a contrarre n° 135 del 23/12/2016, ha per oggetto la stipulazione di un contratto di mutuo quinquennale dell'ammontare di € 290.000,0 per l'acquisto di mezzi d'opera ed attrezzature.

ART. 2 DURATA

Il mutuo avrà una durata di 5 (cinque) anni con ammortamento mediante rate semestrali costanti e posticipate scadenti al 30 Giugno e al 31 Dicembre, comprensive di capitale ed interessi e di tutte le spese (istruttoria, addebito rata, ecc.).

L'istituto mutuante avrà cura di trasmettere il piano di ammortamento completo prima dell'inizio del periodo di ammortamento.

ART. 3 TASSO APPLICATO

Il mutuo sarà regolato a tasso fisso nominale annuo determinato con riferimento all'EURIRS a cinque anni, rilevato il giorno antecedente la stipulazione del contratto, maggiorato di una commissione fissa invariabile ed onnicomprensiva (spread), espressa in punti percentuali (calcolo interessi: giorni effettivi, divisione 360).

ART. 4 EROGAZIONE

L'importo potrà essere richiesto in una o più erogazioni; ogni richiesta di erogazione sarà fatta dietro semplice dichiarazione degli importi da pagare a seguito della decisione di acquistare un mezzo consortile da lavoro.

La somma richiesta dovrà essere versata, mediante accredito sul conto corrente bancario indicato nella richiesta, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento.

ART. 5 CONDIZIONI

Il mutuo entrerà in ammortamento a partire dal primo giorno lavorativo del primo semestre solare successivo alla data di stipula del contratto. Gli eventuali interessi di pre-ammortamento per il periodo intercorrente tra la data di erogazione del mutuo e la data di entrata in ammortamento verranno regolati a tasso fisso nominale annuo determinato con riferimento all'EURIRS a cinque anni (calcolo interessi: giorni effettivi, divisore 360), rilevato il giorno stesso dell'erogazione del mutuo, maggiorato della commissione fissa invariabile ed onnicomprensiva (spread) di aggiudicazione, espressa in punti percentuali annui e ragguagliata ai giorni effettivi. Tali interessi saranno corrisposti all'ente mutuante il primo giorno lavorativo del primo semestre di ammortamento del mutuo. Il corrispettivo riconosciuto all'istituto di Credito affidatario consisterà unicamente nell'interesse stabilito nel contratto; non potrà pertanto essere imputato

al Consorzio committente alcun altro onere (es. spese peritali, registrazioni, contrattuali, fiscali, ecc...), escludendo gli onorari dovuti al notaio per la stipulazione del contratto.

ART. 6 MANCATO O RITARDATO PAGAMENTO RATE

Il mancato pagamento alla scadenza, anche di una sola delle rate di rimborso del mutuo e degli interessi o qualsiasi altra somma dovuta a termine di contratto, comporterà la risoluzione del contratto stesso ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora il ritardo rispetto alla relativa scadenza sia superiore ai 90 (novanta) giorni. In caso di ritardato pagamento delle medesime somme saranno dovute all'Istituto mutuante gli interessi di mora calcolati al tasso d'interesse contrattuale maggiorato di 2 (due) punti percentuali per anno. Tali interessi decorreranno di pieno diritto, senza bisogno di intimazione, dal giorno (incluso) in cui avrebbe dovuto essere corrisposta la somma, fino al giorno dell'effettivo pagamento (escluso).

ART. 7 - ESTINZIONE ANTICIPATA

Il Consorzio di Bonifica n°5 Toscana Costa si riserva la facoltà di restituire anticipatamente, in tutto o in parte, senza applicazione di penale, il capitale mutuato ad eccezione dei mesi di giugno e di dicembre di ogni anno, provvedendo: - a corrispondere sul capitale anticipatamente restituito gli interessi maturati dall'ultima scadenza semestrale al giorno del pagamento; - a pagare gli arretrati che risultassero dovuti ed eventuali altre somme di cui, per qualunque titolo, l'Istituto mutuante risultasse creditore in relazione al presente mutuo. Ogni restituzione parziale anticipata comporterà la diminuzione dell'importo delle semestralità successive, fermo restando il numero di esse originariamente pattuito. Nessun onere (commissione, penalità ecc.) sarà dovuta dal Consorzio di Bonifica nel caso di estinzione anticipata totale o parziale del mutuo.

ART. 8 – PENALITA' E ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE

Ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del contratto e non pagata entro i termini previsti produrrà di pieno diritto dal giorno della scadenza (esclusa) fino alla data dell'effettivo pagamento (esclusa) l'interesse di mora a carico della parte mutuataria e a favore della parte mutuante. La mancata stipulazione del contratto di mutuo entro i termini previsti dal presente capitolato produrrà di pieno diritto dal giorno della scadenza (esclusa) alla data della stipula dello stesso (esclusa), fino ad un massimo di trenta giorni naturali consecutivi, l'interesse di mora a carico della parte mutuante e a favore della parte mutuataria da applicarsi all'intero ammontare del mutuo. Decorso tale termine massimo il Consorzio si riserva la facoltà di annullare l'aggiudicazione, con aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria, a maggiori spese dell'aggiudicatario inadempiente fermo restando il risarcimento degli ulteriori danni. La mancata erogazione del mutuo entro i termini previsti dal presente capitolato produrrà di pieno diritto dal giorno della scadenza (esclusa) l'interesse di mora a carico della parte mutuante e a favore della parte mutuataria, fatta salva la possibilità, da parte dell'Ente mutuatario, di risolvere

il contratto senza alcun onere a suo carico. Il tasso d'interesse di mora in ragione d'anno sarà pari al tasso ufficiale di sconto vigente.

ART. 9 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Successivamente all'aggiudicazione sarà stipulato apposito contratto ai sensi e con le modalità previste dall'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016.

L'Istituto di credito aggiudicatario con la sottoscrizione del contratto si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/2010 ed in particolare dall'art. 3 “tracciabilità dei flussi finanziari”.

ART. 10 - CONTROVERSIE Le controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione, attuazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente contratto saranno devolute in via esclusiva al foro di Livorno.